



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 13.04.2016 - CONVOCATA ALLE ORE 18.00

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Giulio Bellini	X	
Beatrice Boni	X	
Daniele Calamai	X	
Roberta Roberti	X	
Silvia Senesi	X	
Leonardo Tacconi		X giustificato
Alberto Vaiani	X	
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Gualberto Seri	X	
Gaia Vaccai	X	
Samuele Zoppi	X	

**PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI:** Melissa Stefanacci, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi, Federica Pacini.

**ASSUME LA PRESIDENZA:** il Sindaco, dott. Primo Bosi

**PARTECIPA ALLA SEDUTA:** il dott. Marco Fattorini, Segretario Comunale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

**SCRUTATORI SIGG.RI:** Gualberto Seri, Roberta Roberti, Giulio Bellini.

**IL PRESIDENTE** pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

-----

### DELIBERAZIONE N. 11

**OGGETTO:** Modifica Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n°208.



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

PRESO ATTO che nella seduta del 13/04/2016 la competente Commissione Consiliare n. 1 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali)

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

---

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto

## **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (articolo 134 comma 4 del TUEL)

L.L.





# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

**OGGETTO:-Ufficio Tributi- Modifica Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n°208**

Propone al CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che La legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha prodotto alcune modifiche sulla normativa IMU e TASI tali da necessitare la modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:

- Le lettere a) e b), comma 14, art.1, sanciscono l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale.
- La lettera c), comma 14, art., interviene sull'aliquota dei così detti "immobili merce".
- Il comma 15, art.1 disciplina l'esenzione degli immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa ai fini IMU, ciò determina, di conseguenza, anche una modifica della normativa TASI

Per quanto sopra si propone di modificare il regolamento suddetto come segue:

- Si riscrive l'art.2 (presupposto impositivo) inserendo l'esenzione dell'abitazione principale.
- Nella lettera b) dell'art.4 (Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale) alla fine si inserisce "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica"
- Si aggiunge il comma 2 all'art.4, indicando che l'assimilazione non vale per i fabbricati categoria catastale A1, A8 e A9
- All'art.5 (soggetti passivi) si inserisce il comma 8 avente il seguente tenore: *"L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza."*
- 1. All'art. 8 (Determinazione dell'aliquota e dell'imposta) si inserisce il comma 10 avente il seguente tenore: *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."*

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale propone due rilievi ed in particolare:



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Richiamato il decreto del ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. *Serie Generale n. 55 del 7/03/2016*) con il quale è stato differito al 30 aprile il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2016;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto lo Statuto Comunale;

Propone

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- sostituire l'art.2 con il seguente:

#### *Articolo 2*

#### *Presupposto impositivo*

1. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.*
- Nella lettera b) dell'art.4 (Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale) alla fine si inserisce "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica"
  - Si aggiunge il comma 2 all'art.4 avente il seguente tenore:
    2. Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.
  - All'art.5 (soggetti passivi) si inserisce il comma 8 avente il seguente tenore:
    8. *L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.*
  - All'art. 8 (Determinazione dell'aliquota e dell'imposta) si inserisce il comma 10 avente il seguente tenore:
    10. *Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta*



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

*aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Propone altresì, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Vaiano li 05/04/2016

Il responsabile del servizio

*(dott. Stefano Bianchi)*





Il Collegio dei Revisori

(Art 239 del T.U.E.L.)

Oggetto: richiesta di parere sulle seguenti proposte di deliberazione consiliare:

1. Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n°208
2. Modifica Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n°208

Visto che con comunicazione email del 4 aprile 2016, l'ufficio Entrate del Comune di Vaiano ha richiesto a questo collegio di esprimere parere rispetto alle proposte deliberative di cui all'oggetto, si può concludere che:

1. Riguardo alla prima proposta deliberativa.

Premesso che La legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha prodotto alcune modifiche sulla normativa IMU ed in particolare:

- Il comma 10, art.1 introduce la disciplina delle abitazione in comodato gratuito a parenti;
- Il comma 13, art.1 disciplina l'imponibilità dei terreni agricoli montani.
- I commi 15-16, art.1 disciplinano l'esenzione degli immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa e dei residenti AIRE
- Il comma 53 art.1 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'IMU è ridotta al 75%.

Si prende atto che le modifiche proposte al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria sono tali da rispettare le suddette disposizioni Normative

2. Riguardo alla seconda proposta deliberativa.

Premesso che La legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha prodotto alcune modifiche sulla normativa TASI ed in particolare:

- Le lettere a) e b), comma 14, art.1, sanciscono l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale.
- La lettera c), comma 14, art., interviene sull'aliquota dei così detti "immobili merce".
- Il comma 15, art 1 disciplina l'esenzione degli immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa ai fini IMU, ciò determina, di conseguenza, anche una modifica della normativa TASI

Si prende atto che le modifiche proposte al Modifica Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi sono tali da rispettare le suddette disposizioni Normative

Per quanto sopra si esprime, ai sensi della lettera b) comma 1 della legge n.267/2000, parere favorevole alle proposte deliberative di cui all'oggetto in quanto conformi alle modifiche dettate in materia di IMU e TASI da parte della legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Forse dei Revisori 12/4/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Pres. Dr. Sergio Camillo Sortino

Dr.ssa Claudia Plano

Dr.ssa Elissa Bandinelli



